

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione delle acque
delle valli di Giumaglio e del Salto**

(del 20 giugno 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con istanza 5 gennaio 1960 la Società Elettrica Sopracenerina, con sede in Locarno, ha chiesto la concessione per lo sfruttamento delle acque delle valli di Giumaglio e del Salto, affluenti di sinistra della Maggia. La domanda è stata preceduta da trattative fra l'istante e le Officine elettriche della Maggia, in Locarno. Deve tuttavia essere rilevato che nel Decreto di concessione della Maggia e negli atti relativi non era stato contemplato lo sfruttamento delle acque delle due valli anzidette e in genere di quelle della sponda sinistra della Maggia, come risulta dall'art. 2 del Decreto 10 marzo 1949 indicante le captazioni, accumulazioni, adduzioni ed utilizzazioni che la concessione dà il diritto di effettuare.

L'istante aggiunge, d'altra parte, che le OFIMA hanno comunicato al Consiglio di Stato « che non hanno alcun interesse allo sfruttamento dei corsi d'acqua menzionati nell'istanza della SES e che sono quindi disposte a permettere che l'impianto per lo sfruttamento di queste acque venga costruito dalla SES, in Locarno ». Ciò posto la Società istante ha chiesto che le sia accordato il diritto di sfruttare in proprio le acque in questione e ha inoltrato a tale scopo un progetto per la costruzione dell'impianto idro-elettrico delle valli di Giumaglio e del Salto, con relazione tecnica, atti allestiti dalla Motor Columbus S.A. in Baden, nel novembre 1959. In considerazione della circostanza che la procedura di pubblicazione ha avuto luogo in occasione della concessione alle Officine idroelettriche della Maggia — senza che sorgessero obiezioni — si è ritenuto di non doverla ripetere.

Vista l'istanza inoltrata e la comunicazione delle OFIMA, nel senso che esse non hanno alcun interesse allo sfruttamento dei corsi d'acqua, lasciato alla SES, sottoponiamo la domanda di concessione al Gran Consiglio, per la decisione di sua competenza.

La SES è una società privata, con sede nel Cantone, che provvede da oltre 50 anni alla distribuzione e alla vendita dell'energia elettrica nel Sopraceneri (escluse la zona del Bellinzonese, servita dall'Azienda elettrica comunale di Bellinzona, ed i Comuni di Faïdo e Airolo, nonché alcune aziende minori).

Essa distribuisce quindi l'energia in zone urbane in pieno sviluppo e di sicuro avvenire, ma altresì in zone di campagna e di montagna dove, è giusto riconoscerlo, l'erogazione di energia presenta difficoltà non trascurabili.

Nell'ultimo decennio l'erogazione d'energia nella zona servita dalla SES ha subito un notevole incremento, salendo da 63 mio kwh nel 1948 a 135 mio kwh nel 1959 e a 149,5 mio kwh nel 1960.

Per coprire il proprio fabbisogno, la SES dipende in grandissima misura da terzi, e più precisamente nella misura dell'85 % (dalle forniture dell'ATEL, per la zona Sud, e dall'AET per la zona Nord). Solo il restante 15 % è coperto con la produzione propria delle centrali di Ponte Brolla (incluso la compensazione OFIMA), Ticinetto e Piotta.

Si noti che per questi due ultimi impianti ci troviamo in regime interinale:

- a) per il *Ticinetto* la concessione è difatti scaduta nel 1947 e una decisione in proposito è stata dal Consiglio di Stato rinviata a quando allo Stato saranno note le risultanze della causa in corso al Tribunale federale; in attesa il Consiglio di Stato ha autorizzato la SES a continuare provvisoriamente lo esercizio del *Ticinetto* (vedi comunicazione del 6.4.1960);
- b) Per l'impianto di *Piotta* la concessione è scaduta nel 1958. Una decisione in merito è strettamente collegata con la decisione relativa all'impianto di *Stalvedro*, attualmente allo studio.
- D'altra parte la quantità di energia che la SES deve acquistare da terzi a copertura del proprio fabbisogno tende ad aumentare, in quanto la produzione delle proprie centrali ha già raggiunto uno sfruttamento massimo e di conseguenza l'intero incremento delle vendite esige un sempre maggior prelievo di energia di complemento.

Le ore di utilizzazione della potenza sulla rete Sud hanno avuto negli ultimi anni il seguente sviluppo:

Anno :	Utilizzazione della punta :
	ore
1940	3.760
1945	3.380
1950	3.565
1951	4.190
1952	3.880
1953	3.915
1954	4.010
1955	3.860
1956	3.920
1957	4.410
1958	4.270
1959	4.560

Malgrado il miglioramento intervenuto negli ultimi anni, a seguito degli accorgimenti tecnici adottati dalla SES per limitare nella misura massima possibile l'influenza delle « punte » sulla propria rete (qui conteggiate quale somma delle punte massime nei singoli punti di prelievo), appare giustificata la preoccupazione della Società nel senso di potere limitare, in confronto dei propri fornitori, l'incidenza di potenza. Per raggiungere questo scopo la Società attribuisce particolare valore al realizzo dell'impianto di *Giumaglio* che, sebbene di proporzioni modeste, la porrà in condizione di disporre, almeno durante determinate ore al giorno, di una potenza variabile dai 5 ai 6.000 kw: questa soluzione verrebbe, di riflesso, ad alleviare le prestazioni dei fornitori (ATEL e AET) nei periodi di punta.

La SES ha anche studiata la possibilità di correggere il rapporto potenza/erogazione con l'introduzione di misure restrittive all'utenza, oppure con l'aumento di tariffa per i consumi nelle ore di punta; l'applicazione di questi provvedimenti dovrebbe tuttavia essere scartata nell'interesse della economia generale e la SES, evitando questo procedimento, cerca una soluzione piuttosto con l'incremento dei propri mezzi produttivi. Per la medesima ragione lo Stato ha intenzione di favorire la soluzione del problema, tramite la concessione qui proposta.

La realizzazione di un impianto che utilizzi le acque delle Valli di *Giumaglio* e del *Salto* permetterebbe alla SES di considerevolmente ridurre l'acquisto di energia di punta da terzi.

Le cifre di consumo della rete SES (sud e nord) sono, a titolo orientativo, le seguenti :

Anno	Zona nord kwh	Zona sud kwh	Totale kwh	%	base 1933	base 1940	base 1948	base 1950
1933	—	—	28.240.000		100	—	—	—
1940	13.083.000	22.516.000	35.599.000	26	126	100	—	—
1945	17.993.000	34.139.000	52.132.000	46	184	146	100	—
1950	25.465.000	46.713.000	72.178.000	38	255	203	138	100
1951	26.939.000	53.584.000	80.523.000	11,5	285	226	154	111
1952	30.298.000	60.057.000	90.355.000	12	319	254	173	125
1953	29.328.000	63.086.000	92.414.000	2,5	327	260	177	128
1954	30.574.000	70.841.000	101.415.000	10	359	285	194	140
1955	30.912.000	77.930.000	108.842.000	7	384	305	208	150
1956	35.888.000	89.661.000	125.549.000	13,5	442	353	241	174
1957	35.259.000	95.323.000	130.582.000	4	460	366	250	181
1958	36.124.000	98.036.000	134.160.000	3	475	377	258	186
1959	36.699.000	98.958.000	135.657.000	1	480	391	260	188
				media				
				6 - 6 ½ % su				
				26 anni ca.				

Gli aumenti medi percentuali dal 1933 al 1959 furono del 6 - 6 ½ % l'anno (aumento composto). In senso assoluto dal 1933 al 1959 il consumo aumentò da 100 a 480, dal 1940 di 3,81 volte, dal 1945 di 2,6 volte rispettivamente di 1,88 volte dal 1950.

Alcune irregolarità nello sviluppo dell'erogazione SES, peraltro più che normali, risentono delle forniture occasionali ai cantieri idroelettrici e, naturalmente della temperatura media stagionale, turismo, ecc.

In linea generale la concessione di forze idriche a società private (la SES è infatti una società anonima privata, con sede in Locarno), solleva la questione di principio, a sapere se ciò sia compatibile con la nuova politica idroelettrica decisa dal Cantone con la creazione della propria azienda elettrica e con l'assunzione degli impianti della Biaschina e del Tremorgio.

Come è noto, lo scopo essenziale della creazione dell'Azienda elettrica cantonale è costituito dall'assunzione e dall'utilizzazione da parte del Cantone degli impianti esistenti, man mano che vengono a scadenza le relative concessioni, poichè questi impianti, costruiti in epoca favorevole e largamente ammortizzati durante il periodo di concessione, vengono naturalmente acquistati con una spesa totalmente diversa da quella richiesta per la costruzione di impianti nuovi e procurano quindi all'Azienda notevoli quantità d'energia a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Un secondo scopo è costituito dalla gestione delle quote di energia provenienti dalla partecipazione del Cantone a già esistenti o futuri Partnerwerke, ossia allo sfruttamento associato di grossi complessi idrici, quali quelli della Maggia e del Brenno. Infine si è pure voluto consentire allo Stato di provvedere alla costruzione in proprio di nuovi impianti necessari sia per sostituire quelli divenuti inefficienti, quale ad esempio l'impianto attuale della Biaschina, che non riesce a captare che una parte del deflusso utile ed è tecnicamente superato, sia per integrare la produzione di quelli già assunti dallo Stato, sia infine per procurare all'Azienda, l'energia necessaria per far fronte al proprio presumibile fabbisogno ed a prezzi interessanti.

Non si è tuttavia aprioristicamente voluto escludere la possibilità della concessione ad Aziende comunali, o ad Aziende che adempiono una funzione di approvvigionamento equivalente, nè scoraggiare l'iniziativa di coloro che assumono il rischio della costruzione di impianti di costo relativamente elevato, che tuttavia permettono di promuovere lo sviluppo industriale del Paese o quello di regioni che di tale energia abbisognano. Ciò vale in modo speciale per le acque inutilizzate, il cui sfruttamento non rientra nel programma predisposto dallo Stato, e che non interessano allo Stato.

Gli organi dell'Azienda elettrica hanno sottoposto ad attento esame l'intero problema del fabbisogno d'energia del Cantone e dei mezzi idonei per farvi fronte. Il relativo rapporto ha voluto servire di orientamento agli organi dello Stato, cui spetta la decisione, al fine di permettere che i vistosi mezzi finanziari richiesti dall'attuazione del programma predisposto siano assicurati e ottenibili dal mercato a condizioni vantaggiose. Da questo studio è chiaramente risultato che lo Stato e per esso l'AET non può considerare interessanti le acque di Giumaglio e del Salto nemmeno per uno sfruttamento futuro.

D'altra parte non si può ignorare la funzione assunta dalla SES nel rifornimento del Sopraceneri. Grazie alla sua rete di distribuzione, ai contratti di privativa esistenti, ai prezzi praticati, essa rifornisce e distribuisce di fatto per tutto il Sopraceneri, ad esclusione del Bellinzonese e di qualche Comune delle Valli superiori. Accordando alla Società la possibilità di aumentare la propria produzione e quindi di disporre di un certo quantitativo a prezzo di costo, le si consente di mantenere le tariffe in vigore, o quantomeno di non aumentarle se non nel caso in cui tale maggiorazione diventasse inevitabile per tutte le Aziende di distribuzione del Cantone: ciò è nell'interesse del Paese. In secondo luogo, dato che il progettato impianto consente un'accumulazione giornaliera, il suo possesso permette alla Società di provvedere direttamente ed in maggior misura alla copertura delle punte giornaliere, alleggerendo di altrettanto le Società che le forniscono oggi l'energia di complemento, e fra esse l'AET, che notoriamente non dispone in abbondanza di tale energia.

DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO

Progetto d'impianto del novembre 1959

L'impianto prevede lo sfruttamento di bacini imbriferi della Valle di Giumaglio e del Salto; incluse in un bacino imbrifero di circa 21 km², con un salto lordo massimo di 608 m., compreso fra la quota 973 (livello di massimo invaso del serbatoio di compensazione di Dorca) e la quota 365 s/m. (corrispondente all'asse delle turbine della centrale di Giumaglio). Le acque delle valli Brusada e Foo, diramazioni della valle del Salto, e della valle di Coglio (diramazioni della valle di Giumaglio) vengono captate a quota 990 m. s/m. Sono quindi convogliate tramite una galleria di sviluppo totale di 5700 m. nel serbatoio di compenso di Dorca, ottenuto sbarrando la valle di Giumaglio nelle vicinanze dell'alpe omonimo.

Con galleria in pressione, lunga 900 m., diametro 2,2 m. e pendenza del 2,5 %, si unisce il serbatoio al pozzo piezometrico di Berzona e successivamente alla

condotta forzata. Quest'ultima si sviluppa sul versante sinistro della Valle Maggia e conduce l'acqua alla centrale di Giumaglio.

La tubazione ha una lunghezza di circa 1030 m., diametro da 0,75/0,6 m.

L'edificio della centrale sulla riva sinistra del fiume Maggia è situato fra gli abitati di Someo e di Giumaglio, al di sotto della strada cantonale e della linea delle ferrovie regionali.

Sono previsti due gruppi di turbine Pelton di una potenza totale di 7.500 kw, utilizzanti una portata globale di 1,6 m³/sec.

Lo scarico delle acque avviene direttamente nel fiume Maggia. Dal profilo idrico quindi vi sarà soppressione d'acqua unicamente sul fianco della montagna, tra la quota di captazione e quella di resa, mentre è assicurata la totale immissione delle acque sfruttate nel letto della Maggia.

Dal progetto di concessione risulta che la geologia della regione sopracitata si presenta in condizioni generali favorevoli per i lavori di scavo.

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

a) *Bacini imbriferi*

valle di Giumaglio	11,5 km ²
valle del Salto	9,5 km ²
Totale	21 km²

b) *Portate utili*

Misure idrologiche sufficienti non sono ancora note, e occorrerà provvedere prima, durante e anche *dopo* la costruzione dell'impianto, all'esatta determinazione delle tasse d'esercizio e di concessione; si sono per ora ritenuti, da parte della SES per prudenza, valori inferiori a quelli determinati mediante il calcolo comparativo con altre vallate e dedotti da altre stazioni di misura. Lo sfruttamento è basato su un quantitativo globale d'acqua *medio* di 17,5 mio m³ in estate e 6,85 mio m³ in inverno.

c) *Salto lordo e salto netto*

Il salto lordo è di 590 m.; il salto netto risulta in estate 558 m. e in inverno 563 m.

d) *Potenza installata* : 7.500 kw.

e) *Produzione di energia*

in estate (aprile-settembre)	21 GWh
in inverno (ottobre-marzo)	8,5 GWh
Totale annuo	29,5 GWh

I costi di produzione dovrebbero risultare leggermente superiori a 3 cts/kwh di media (calcolando l'energia estiva a 2 cts/kwh, quella invernale costerebbe 5,8 cts. per unità). L'investimento totale risulta preventivato in Fr. 12.000.000,—.

Periodo di realizzazione : 3 - 4 anni.

Prescindiamo, data l'esauriente chiarezza del testo, dal dare particolari chiarimenti sull'annesso disegno di decreto legislativo, che vi proponiamo di approvare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

DECRETO LEGISLATIVO
per la concessione delle acque
delle valli di Giumaglio e del Salto alla SES in Locarno
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 giugno 1961 n. 975 del Consiglio di Stato;
richiamata l'istanza del 5 gennaio 1960 della Società Elettrica
Sopracenerina, Locarno, al Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Concessionaria
e oggetto della
concessione

E' accordata alla Società Elettrica Sopracenerina S.A., Locarno, la concessione per lo sfruttamento delle acque delle valli di Giumaglio e del Salto, affluenti di sinistra del fiume Maggia, per la produzione di energia elettrica.

La concessionaria e i suoi successori in diritto avranno sede legale, domicilio fiscale e gli uffici amministrativi e tecnici nel Ticino.

Art. 2

Estensione del
diritto concesso

La concessione comporta il diritto di costruire e di sfruttare in modo economico e razionale, durante il periodo di concessione, l'impianto di Giumaglio e del Salto (riali Brusada, Foo, Coglio, Salto e Giumaglio).

Conformemente alle attuali previsioni di progetto, le acque saranno captate fra le quote 990 e 973 m. s/m, quindi convogliate mediante una galleria di adduzione di 5700 m., al bacino di compenso di Dorca, ottenuto con lo sbarramento della valle di Giumaglio nelle vicinanze dell'alpe omonimo; le acque verranno in seguito addotte, mediante galleria in pressione di 900 m., al pozzo piezometrico di Berzona e quindi alla condotta forzata della lunghezza di 1030 m., che le porterà alla centrale di Giumaglio a quota 365 m. s/m, e meglio come risulta dai piani esecutivi approvati ed allegati alla concessione.

Il bacino imbrifero oggetto dello sfruttamento è di 21 km².

Il diritto d'acqua è concesso in base ad un deflusso utile medio di 0,765 m³/sec. e ad un salto utile di 608 m.

La forza media lorda annua tassabile è quindi di 5200 CV, con riserva di revisione.

Art. 3

Impiego
della energia

Tutta l'energia prodotta dalla centrale di Giumaglio dovrà essere destinata all'approvvigionamento del Cantone Ticino e potrà essere fornita dalla concessionaria soltanto ai propri clienti nel Cantone stesso.

Art. 4

Durata della
concessione

La concessione ha una durata di 80 anni.

Essa avrà inizio con la messa in esercizio del primo gruppo della centrale di Giumaglio, ma al più tardi con il 1. gennaio 1965.

Art. 5

Qualora la concessione, scaduto il termine di durata, non venisse rinnovata, sia in base a libero accordo con il Cantone, sia eventualmente in virtù dell'art. 58 cpv. 2 della Legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche (LUF), il Cantone potrà far valere il diritto di riversione conformemente all'art. 67 LUF.

Riversione

La concessionaria ha l'obbligo di mantenere costantemente in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni sottoposte al diritto di riversione.

Art. 6

Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto alla scadenza del 40.mo, 50.mo, 60.mo e 70.mo anno di concessione, con preavviso di 5 anni e alle seguenti condizioni :

Riscatto

a) *Opere fisse e stabili*

Per tutte le opere fisse di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite sul terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, inclusi le abitazioni di servizio del personale e gli edifici dell'amministrazione locale, il prezzo di riscatto sarà pari al costo effettivo di impianto, meno un ammortamento dell'1,5 % annuo, calcolato a partire dal quindicesimo anno di concessione.

Per le aggiunte, gli ampliamenti o rinnovamenti eseguiti dopo il 31 dicembre 1965 il prezzo di riscatto sarà pari al costo effettivo di impianto meno un ammortamento dell'1,5 % annuo, calcolato a partire dall'anno della loro messa in esercizio.

b) *Istallazioni elettriche e apparecchiature*

Per tutte le installazioni per la produzione e la trasmissione della forza elettrica, le installazioni mobili, che servono a prendere, addurre o condurre l'acqua, l'impianto di distribuzione dell'energia, il prezzo del riscatto sarà pari al costo effettivo di impianto meno un ammortamento del 3 % annuo calcolato a partire dal quindicesimo anno di concessione. Per le aggiunte, gli ampliamenti o rinnovamenti eseguiti dopo il 31 dicembre 1965 il prezzo di riscatto sarà pari al costo effettivo di impianto meno un ammortamento del 3 % annuo, calcolato a partire dall'anno della loro messa in esercizio.

c) Per le opere ed installazioni che sono scomparse o rese inservibili non sarà corrisposto alcun prezzo di riscatto.

d) E' esclusa ogni e qualsiasi maggior indennità di riscatto.

e) Ogni divergenza o controversia fra concedente e concessionaria relativa al riscatto sarà decisa inappellabilmente da 3 arbitri designati il 1° dal Consiglio di Stato, il secondo dal concessionario ed il terzo, con funzione di president, dal presidente del T.F.

Gli arbitri dovranno decidere entro il termine di riscatto.

In ogni caso essi dovranno garantire la immissione in possesso del Cantone entro lo stesso termine.

- f) La concessionaria dovrà fornire al Consiglio di Stato entro due anni dal compimento dell'impianto, indicazioni precise e documentate sui costi influenti sul prezzo di riscatto. Lo stesso obbligo sussiste per le aggiunte, gli ampliamenti ed i rinnovamenti apportati all'impianto.

In questo caso il termine decorre dal compimento dei lavori relativi.

I costi che non sono stati giustificati entro due anni, non verranno presi in considerazione per determinare il prezzo di riscatto.

Nei costi verranno computati tutti gli sborsi che i concessionari avranno avuto per la costruzione dell'impianto (vedi art. 11).

Art. 7

La concessionaria s'impegna :

- a) a presentare al Consiglio di Stato il progetto definitivo di esecuzione dell'impianto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) ad iniziare i lavori di costruzione entro sei mesi dall'approvazione del progetto, salvo un'eventuale proroga concessa dal Consiglio di Stato;
- c) a costruire e compier tutte le opere ed installazioni entro il 31 dicembre 1964.

Nessuna modificazione può essere apportata al progetto definitivo approvato dal Consiglio di Stato, senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8

La concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone Ticino :

- a) *una tassa di concessione unica* di Fr. 94.000,— che sarà corrisposta per metà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e per la rimanente metà entro tre mesi dalle messa in esercizio della centrale di Giumaglio;
- b) *una tassa di esercizio* di Fr. 9,— per cavallo dinamico, che è dovuta a partire dalla messa in esercizio della centrale di Giumaglio, al più tardi dal 1. gennaio 1965.

Per il primo esercizio, la tassa sarà calcolata pro rata temporis se la messa in esercizio della centrale avvenisse nel corso dell'anno e pagata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Successivamente la tassa sarà pagata per ogni esercizio anticipatamente e interamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

La tassa d'esercizio è dovuta in ragione della forza tassabile, la quale per i primi 10 anni è fissata in 5200 cavalli dinamici. Durante questo decennio la concessionaria è tenuta a provvedere, a sue spese e in collaborazione con l'Ufficio cantonale economia acque, a nuove misurazioni e registrazioni dei deflussi utilizzati.

Inizio e fine
dei lavori

Tassa di
concessione e
di esercizio

Trascorsi 10 anni dalla messa in esercizio della centrale, si provvederà alla revisione della forza tassabile.

Se la stessa risulterà maggiore o minore di quella prevista nel presente decreto, la tassa d'esercizio sarà calcolata sulla nuova forza tassabile, a partire dall'esercizio susseguente a quello in cui ha avuto luogo la revisione.

Si provvederà parimenti ad una nuova fissazione della forza tassabile in caso di ampliamento dell'impianto previsto nel presente decreto.

Per i primi sei anni della messa in esercizio della centrale di Giunaglio, la tassa d'esercizio potrà essere ridotta, su istanza della concessionaria, in proporzione alla forza realmente utilizzata, ma non al di sotto della metà (art. 50 cpv. 2 LUFT).

Art. 9

La concessionaria accorderà una riduzione del 50 % sui suoi prezzi di tariffa per l'energia destinata a scopi di illuminazione e forza motrice fornita agli istituti cantonali siti nella zona di distribuzione da essa direttamente servita, ritenuto un onere massimo di Fr. 20.000,— annui.

Altre prestazioni
della conces-
sionaria

Ai Comuni nei quali la concessionaria fornisce direttamente l'energia agli utenti ed ha ottenuto diritto di privativa per almeno 20 anni, la concessionaria accorderà una partecipazione agli incassi lordi per l'energia venduta non inferiore :

- a) al 10 % sulle forniture a tariffa normale alle economie domestiche e all'artigianato;
- b) al 5 % sulle forniture industriali ed agricole.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro possa sostituire le altre prestazioni.

Sono pure riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o a forza maggiore o allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale della concessionaria, essa avrà facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

La concessionaria collaborerà con l'AET nell'interesse della economia del Cantone.

Art. 10

La concessione può essere trasferita soltanto con il consenso del Consiglio di Stato ed a condizione che il nuovo concessionario soddisfi a tutte le esigenze della concessione, in particolare subentri in tutti gli obblighi e le prestazioni derivanti dal presente decreto e offra ogni garanzia per l'adempimento degli stessi, subentri in tutti i diritti ed obblighi della Società Elettrica Sopracenerina nel Cantone e adempia la medesima funzione nella economia del Paese.

Trasferimento
della conces-
sionaria

Il consenso sarà negato se ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica.

Anzichè accordare il trasferimento, lo Stato avrà diritto di assumere direttamente per il tramite l'Azienda Elettrica Ticinese, lo sfruttamento delle acque e dell'impianto oggetto della presente concessione.

In tal caso il Cantone verserà alla concessionaria una indennità che sarà calcolata tenendo equamente conto di tutte le circostanze.

Art. 11

Piani di esecuzione
Messa in esercizio
dell'impianto,
controllo delle
opere e loro costo

Entro due anni al massimo dalla messa in esercizio del primo gruppo della centrale di Giumaglio, la concessionaria inoltrerà al Consiglio di Stato l'elenco dettagliato e completo delle opere eseguite in doppio esemplare con i piani definitivi di esecuzione.

Il Consiglio di Stato farà ispezionare e controllare queste opere e trovarle conformi a quanto autorizzato ed indicato nei piani di esecuzione, le dichiarerà definitivamente collaudate.

Entro sei mesi dalla dichiarazione di collaudo definitivo da parte del Consiglio di Stato, la concessionaria gli trasmetterà pure in doppio il conto dettagliato e completo del costo dell'impianto con le relative pezze giustificative.

Nel conto saranno elencati separatamente i costi concernenti la parte idraulica dell'impianto (art. 67 lett. a LUF1) e quelli concernenti la parte elettrica (art. 67 lett. b LUF1). Nei costi concernenti la parte idraulica saranno compresi quelli di progetto e direzione dei lavori, nonchè le indennità per espropriazioni.

Al costo iniziale, stabilito come sopra, verranno aggiunti gli sborsi che la concessionaria avrà sopportato per eventuali agiunte, ampliamenti o rinnovamenti dell'impianto.

L'elenco dei costi indicherà le opere scomparse o rese inseribili, il cui costo verrà dedotto da quello complessivo dell'impianto.

Il costo dell'impianto, stabilito come sopra, non potrà essere gravato con nessuna spesa di manutenzione.

Art. 12

Decadenza della
concessione

Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

Se la concessione si estingue per espressa rinuncia o per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riverzione (vedi art. 5) sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

Art. 13

Dritti dei terzi

I diritti privati dei terzi sono riservati conformemente all'art. 45 LUF1.

Art. 14

Espropriazioni

Alla concessionaria è accordato, conformemente alla legislazione federale, il diritto di espropriazione per la costruzione delle opere e installazioni eseguite in virtù della presente concessione, per la trasformazione ed il trasporto dell'energia prodotta e per l'acquisto di eventuali diritti d'acqua preesistenti.

Art. 15

La concessionaria è responsabile di ogni danno diretto o indiretto derivante a beni pubblici o privati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto. Essa non può far valere nessun diritto di regresso verso il Cantone.

Responsabilità

Art. 16

La concessionaria si impegna di ossequiare le vigenti prescrizioni in materia di polizia fluviale e forestale, di piscicoltura e protezione delle bellezze naturali e di attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalle competenti Autorità in quanto compatibili con l'utilizzazione razionale ed economica delle acque.

Polizia fluviale e forestale, pesca, bellezze naturali

Art. 17

Nel corso dei lavori la concessionaria è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per garantire le comunicazioni e salvaguardare i beni pubblici e privati.

Vie di comunicazione e manutenzione stradale

Essa sarà chiamata a contribuire in equa misura alle spese di manutenzione stradale, qualora i suoi trasporti causassero danni eccessivi alle vie di comunicazione.

Art. 18

Nella delibera di lavori e di forniture, nonchè nell'assunzione di impiegati e di operai, sarà data la preferenza, a pari idoneità e condizioni, a concorrenti ticinesi.

Mano l'opera, imprese e fornitori

Art. 19

La concessionaria è obbligata ad eseguire, a sue spese, nel perimetro dell'impianto tutte le installazioni destinate alla misurazione della portata dei corsi d'acqua oggetto della presente concessione e a curarne il servizio.

Idrometria

I risultati di queste misure saranno comunicati alla fine di ogni trimestre all'Ufficio cantonale dell'economia delle acque.

Art. 20

Le Autorità federali e cantonali eseguono i necessari controlli ed esercitano la vigilanza sulla costruzione ed esercizio degli impianti per mezzo dei loro servizi tecnici.

Vigilanza delle autorità

La concessionaria ha l'obbligo di accordare libero accesso ai funzionari federali e cantonali cui è affidata la polizia delle acque, della pesca e della navigazione, la sorveglianza delle linee elettriche e dell'impianto ed il servizio idrometrico.

Art. 21

Le contestazioni che sorgessero fra la concessionaria e altri utenti o fra la concessionaria e l'Autorità concedente saranno decise conformemente agli art. 70 risp. 71 LUFI.

Contestazioni

Art. 22

Le pretese vantate dai terzi giusta gli art. 12 e 13 del presente decreto sono rinviate alla decisione delle istanze competenti.

Pretese dei terzi

Art. 23

Legislazione

La presente concessione è accordata in base alle leggi e ai regolamenti federali e cantionali vigenti, a cui si farà riferimento per tutto quanto non è stabilito nel presente decreto.

Saranno pure applicabili eventuali future leggi e regolamenti federali e cantionali, riservato l'art. 43 LUF1 concernente i diritti acquisiti dalla concessionaria.

Entrata in vigore

Art. 24

Il presente D.L. entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il capitolato di concessione, di cui all'art. 13 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque, si ritiene conglobato nel presente decreto.